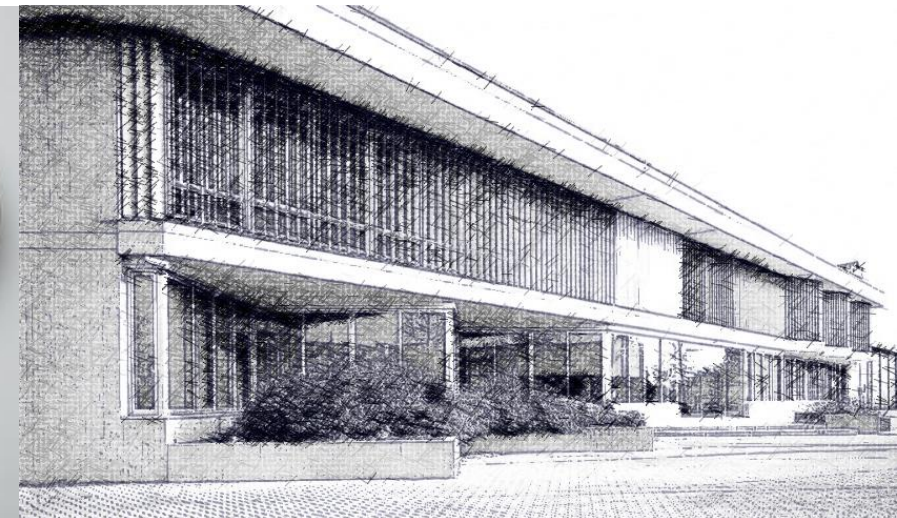


IL MEDICO COMPETENTE: RUOLO E CORRELAZIONI

Roma, 20 Ottobre 2017



L'EVOLUZIONE DEL RAPPORTO PROFESSIONALE TRA MEDICO COMPETENTE E AZIENDE



Direttore Sanitario SAIL 626 Srl

Fulvio Fornaro



Presidente Comitato Scientifico Aiesil

...quanta importanza ha avuto finora il Medico Competente ?

Per molto tempo, fino alla fine degli anni '80, il Medico Competente:

- era chiamato essenzialmente a valutare quasi esclusivamente l'idoneità al lavoro dei dipendenti
- non aveva una conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro



Un po' di storia... : nascita della figura del Medico di Fabbrica

Reggio Decreto 530/809 del 14 aprile 1927: Regolamento generale in materia di igiene del lavoro

- La tutela viene estesa a tutte le categorie lavorative
- Nasce l'impianto legislativo sulla sicurezza ed igiene del lavoro, tra cui:
 - introduzione della figura del **Medico di fabbrica** e visite mediche preventive e periodiche nelle aziende industriali che fabbricano sostanze tossiche o infettanti
- La visita medica deve verificare il possesso, da parte del lavoratore, dei “requisiti speciali di resistenza all'azione degli agenti nocivi alla cui influenza devono esporsi”.



Un po' di storia... : il D.P.R. 547/55 e il D.P.R. 303/56

- DPR 547/55 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”
- DPR 303/56 “Norme generali per l’igiene del lavoro”, in particolare:
 - **Art. 33 - Visite mediche**

Nelle lavorazioni industriali che espongono all'azione di sostanze tossiche o infettanti o che risultano comunque nocive, indicate nella tabella allegata al decreto, i lavoratori devono essere visitati da un medico competente.....

Questa generica indicazione intende sottolineare l'importante aspetto che l'allora medico di fabbrica non poteva essere un medico qualunque, ma doveva possedere una certa “competenza” anche se non meglio specificata.



- **TUTELA CONTRO I PERICOLI DELLE RADIAZIONI IONIZZANTI:**

- Si tratta della prima norma di origine comunitaria (discende dalla Direttiva CEE/CEECA/CE n. 221/1959)
- Compagno: il Medico Autorizzato, il Documento Sanitario Personale, la conservazione della documentazione sanitaria....



Verso la moderna medicina del lavoro: il D.Lgs. 277/1991

Definizione di medico competente (Articolo 3) :

- “...È un medico, ove possibile dipendente del SSN, in possesso di uno dei seguenti titoli:
 - specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o specializzazione equipollente docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro libera docenza nelle discipline suddette...
- **Si tratta di un balzo in avanti per quando riguarda l'individuazione della figura del medico competente !**

...non era ancora prevista la Riunione Periodica



Verso la moderna medicina del lavoro: il D.Lgs. 626/1994

Definizione di medico competente (Articolo 2, comma 1):

- **“d) Medico in possesso di uno dei seguenti titoli:**
 - specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
 - docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro
 - autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277”

D.Lgs. 626/94
Art. 2



Verso la moderna medicina del lavoro: il D.Lgs. 81/2008 (1)

Definizione di medico competente (Articolo 2):

- “...medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali elencati nell'articolo 38.....

...collabora, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti individuati dal decreto...”



Svolgimento attività del Medico Competente

Dall'Articolo 39 del D.Lgs. 81/2008:

- “4. il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l'autonomia.”
- “5. il medico competente **può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti** scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri...”



Art. 25, comma 1 D.Lgs. 81/2008

Il Medico Competente **COLLABORA** con il **Datore di Lavoro** e con il **Servizio di Prevenzione e Protezione**:

- alla **VALUTAZIONE DEI RISCHI**
- alle MISURE DI TUTELA
- alla FORMAZIONE e l'INFORMAZIONE dei lavoratori
- al servizio di PRIMO SOCCORSO
- programma ed effettua la **SORVEGLIANZA SANITARIA...**



Focus: la Valutazione dei Rischi

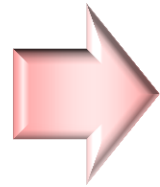
Il D.Lgs. 81/2008 ha specificato in modo chiaro **l'obbligo per il Medico Competente** di collaborare con il Datore di Lavoro, il RSPP e comunicare con l'RLS per le attività legate alla valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro. E “il mancato adempimento è pesantemente sanzionato”.

CRITICITA'

Focus: la Sorveglianza Sanitaria nel D.Lgs. 81/2008

- **Evoluzione** del concetto di sorveglianza sanitaria
- Precisa definizione della figura del Medico Competente
- Aumentata attenzione verso malattie che trovano la propria **causa di insorgenza nell'ambiente di lavoro...**
- La sorveglianza sanitaria intesa come **attività di prevenzione**

Occorre si abilitare i lavoratori alla mansione cui sono destinati, ma.....



Occorre anche proteggere la loro salute e prevenire le malattie correlate al lavoro o che possono essere aggravate dalla specifica attività lavorativa.

ART. 25, COMMA 1 D. LGS. 81/2008

- **comunica per iscritto, in occasione della RIUNIONE PERIODICA i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria**
- **fornisce INFORMAZIONI AI LAVORATORI sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti**
- **informa ogni lavoratore interessato dei RISULTATI DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA**
- **VISITA GLI AMBIENTI DI LAVORO ALMENO UNA VOLTA ALL'ANNO**

Titoli e requisiti del Medico Competente

ART. 38 D. LGS. 81/2008

Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:

- **Specializzazione in medicina del lavoro o medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica**
- **Docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro**
- **Autorizzazione di cui all'articolo 55 del D.Lgs. 277 del 15 agosto 1991**
- **Specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale**
- **Con riferimento ai sanitari delle Forze Armate, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno 4 anni.**

ART. 38 D. LGS. 81/2008

- **Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è necessario partecipare al programma di Educazione Continua in Medicina ai sensi del D.Lgs 229/99, a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo.**
- **I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 % del totale nella disciplina «medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro»**

I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del Lavoro, della salute e delle Politiche sociali

La normativa attuale quindi...

- evidenzia quindi l'importante posizione del Medico Competente, nonché la necessità della sua formazione continua e qualificazione
- ha, tra l'altro, inserito:
 - la verifica dell'assenza di alcol-dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti per mansioni individuate
 - la sorveglianza sanitaria dei lavoratori atipici
 - la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato
 - la valutazione del rischio deve riguardare anche quelli connessi con la differenze di genere, età e provenienza da altri paesi.....

Il Medico Competente e lo stato di salute dei lavoratori

All'interno di una attività, il **controllo dello stato di salute** dei lavoratori dovrebbe essere visto come un utile mezzo per:

- **verificare** nel tempo l'efficacia delle misure di prevenzione adottate in azienda
- **individuare** ed **eliminare** ulteriori fattori di rischio
- **prevenire** conseguenze dannose a carico del lavoratore.

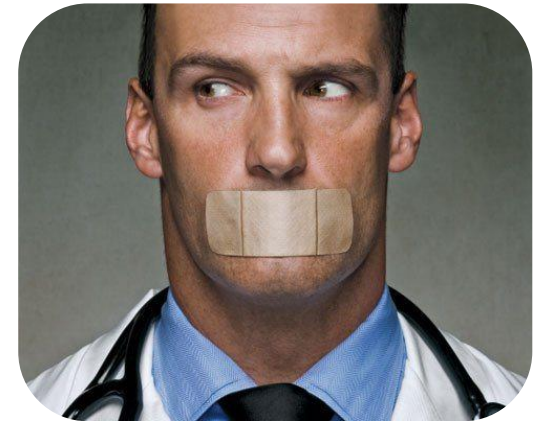


...QUESTO VIENE
SEMPRE FATTO ?



Cosa accade in molte realtà aziendali...

- L'operato del Medico Competente consiste nella mera abilitazione alla mansione lavorativa e alla conseguente sorveglianza sanitaria
- Il Medico Competente è spesso **limitato** dalle diverse “filosofie aziendali” nonché alla carenza di consapevolezza degli obblighi normativi.
- Il **suo ruolo** può essere percepito come fastidioso, generatore di problemi, imposizione normativa, costo aggiuntivo, di limitata efficacia ed efficienza, in posizione contrattualmente debole.
- La **diretta dipendenza economica** può condurre, nei fatti, al conseguente scarso (o nullo) potere contrattuale sul luogo di lavoro.



...nel frattempo invece la normativa...

...rende sempre più importante l'attuale posizione del Medico Competente

- alcune recenti novità normative hanno inserito nuove problematiche, tipo:
 - verifica dell'assenza di alcol-dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti per mansioni individuate
 - la sorveglianza sanitaria dei lavoratori atipici
 - la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato
 -



Strumenti per il riconoscimento del ruolo del MC

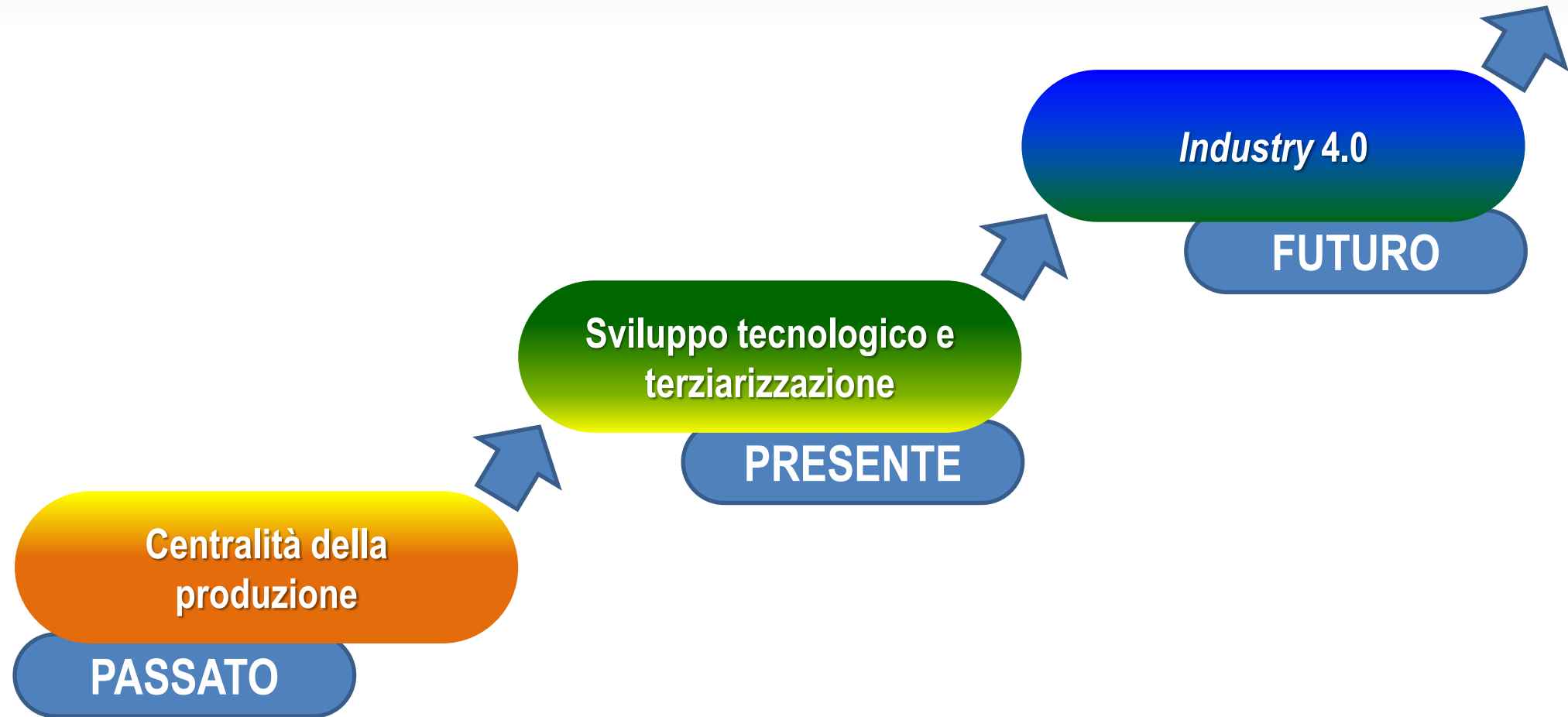
- Il Medico Competente può esercitare un ruolo di alto profilo, nei confronti dei vari interlocutori, ma deve:
 - dimostrare indispensabilità, capacità di risolvere problemi e di dare risposte chiare, non generiche, garantendo maggiore disponibilità/presenza
 - avvertire la necessità di svolgere un ruolo centrale e di consulenza effettivamente globale e di guida in azienda
 - agire con maggiore senso di responsabilità e privilegiare un atteggiamento proattivo
 - concentrarsi sulla propria competenza e fa emergere i vantaggi che può conseguire ed i risultati che può ottenere, senza rinunciare a valorizzare la propria professionalità.

Proposte operative nella lotta agli infortuni e alle MP

- È necessario un nuovo modo di affrontare la Valutazione del Rischio, la Sorveglianza Sanitaria, i giudizi di idoneità, abbandonando schemi predefiniti e obsolete attività di routine, privilegiando un nuovo ruolo clinico-diagnostico e gestionale
- Altri campi di rilievo per la professionalità e la quotidianità del lavoro del MC, ma finora sottostimati, appaiono la promozione della salute, l'immigrazione, le differenze di genere, dove possono delinearsi ed essere meglio apprezzate competenze cliniche, educative e di gestione dei lavoratori, proprie del MC.
- I dati ci dicono che l'impegno finora profuso nella lotta agli infortuni deve essere indirizzato anche verso una più incisiva prevenzione anche dalle malattie professionali, generalmente sottostimate.

L'IMPEGNO DEVE COINVOLGERE NON SOLO LE ISTITUZIONI MA ANCHE L'INTERO SISTEMA DELLA SICUREZZA AZIENDALE E SOPRATTUTTO IL MEDICO COMPETENTE.

LE TRASFORMAZIONI DEL LAVORO NEL TEMPO



NUOVE FORME DI LAVORO

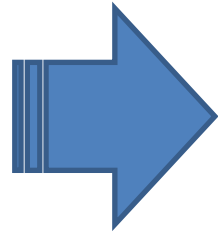
ELEMENTI CARATTERIZZANTI

- Flessibilità per l'orario di lavoro
- Contenuto del lavoro
- Modalità lavorativa
- Organizzazione del lavoro
- Nuove tecnologie ed interfaccia uomo-macchina

IL TELELAVORO

- Eseguito dal lavoratore collegato per via telematica dal proprio domicilio o da una sede diversa da quella centrale
- Evoluzione delle tecnologie informatiche
- Flessibilità sia nell'organizzazione, sia nelle modalità di svolgimento

**Il D.Lgs. 81/08 si applica
parzialmente ai
TELELAVORATORI
SUBORDINATI**



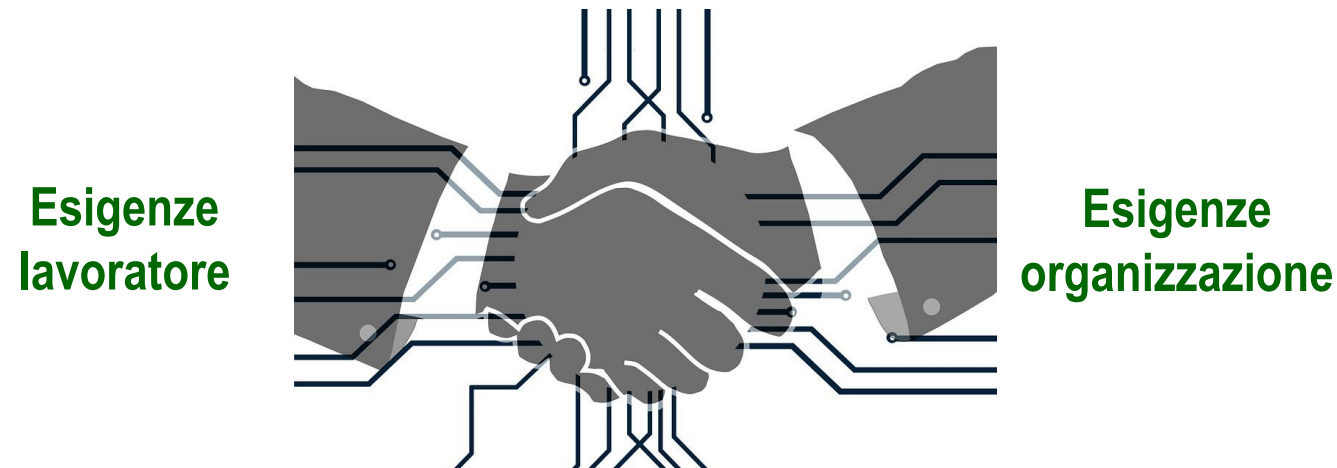
- VDT Titolo VII - Attrezzature Titolo III
- Informazioni su politica aziendale sicurezza
- Può chiedere ispezioni
- Datore di Lavoro, RLS, Autorità Competenti possono accedere al domicilio ma solo con preavviso e consenso
- D.L. adotta misure contro l'isolamento

ESEMPI DI NUOVE FORME DI LAVORO (2)

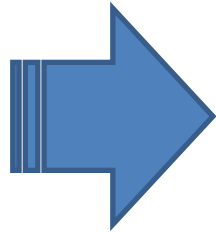
SMARTWORKING

Lo smart working implica un nuovo modello di organizzazione del lavoro, in cui sono fondamentali questi tre elementi:

- Tecnologia
- Risorse umane
- Monitoraggio costante



**La Legge 81/2017 contiene
riferimenti alla tutela della
salute e sicurezza sul lavoro
per lo smartworking**



In particolare:

- SALUTE E SICUREZZA DEGLI STUDI PROFESSIONALI
- MALATTIA E INFORTUNIO DEI LAVORATORI AUTONOMI
- CAPO II – LAVORO AGILE: in particolare l'articolo 22

DIFFERENZE TELELAVORO / SMARTWORKING

TELELAVORO

È a distanza ma in una sede definita
È normato dall'81/2008

SMARTWORKING

Per la valutazione dei rischi è un processo complesso
È normato dalla legge 81/2017

...in definitiva...

**EVOLUZIONE DELLA FIGURA DEL MEDICO COMPETENTE
DAL PUNTO DI VISTA NORMATIVO**



**CORRISPONDENTE EVOLUZIONE NELL'ATTRIBUZIONE
DELLA REALE IMPORTANZA DEL RUOLO ?**

EVOLUZIONE o INVOLUZIONE ?



GRAZIE PER L'ATTENZIONE